



Promemoria sulla doppia indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in euro

del 22 novembre 2001

Principi:

- ⇒ Garanzia di trasparenza dei prezzi e comparabilità dei prezzi;
- ⇒ indicazione del prezzo effettivamente pagabile (compresa l'IVA) in frs.;
- ⇒ praticabilità dell'indicazione del prezzo per gli offerenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori e delle consumatrici.

Indicazione dei prezzi in frs. e in euro

L'indicazione del prezzo in euro in aggiunta a quella in frs. è ammessa dalla legge. Vanno tuttavia osservate le seguenti direttive.

Nel luogo in cui la merce o il servizio sono offerti nonché nelle vetrine:

- a) la doppia indicazione del prezzo deve essere chiara e agevolmente leggibile; il riferimento alla merce o al servizio offerti deve essere inequivocabile;
- b) nel caso di merci misurabili, il prezzo unitario deve essere indicato solo in frs.;
- c) il corso del cambio frs./euro applicato per il pagamento di merci o servizi in euro va indicato in modo ben visibile sia sul luogo dell'offerta che alle casse.

Indicazioni dei prezzi nella pubblicità:

Se, nella pubblicità, oltre ai prezzi in frs. sono indicati anche quelli in euro, occorre menzionare il corso di conversione e la data di riferimento. Inoltre, nel caso di prezzi in euro, è possibile riportare un'indicazione quale: Con riserva di adeguamenti di prezzo in caso di variazioni del cambio.

Menzioni delle riduzioni di prezzo:

- a) Nell'indicare i prezzi e le riduzioni di prezzo in entrambe le valute occorre evitare di riportare troppe cifre.
- b) Se i prezzi vengono indicati sia in frs. che in euro, le riduzioni di prezzo devono essere menzionate unicamente in termini percentuali.
- c) Se viene indicato un prezzo comparativo (esempio: frs. 80.- invece di frs. 100.-) questo va menzionato solo in frs.

22.11.01
28.10.08 / SECO OARE
742.23